



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 25019 del 28/05/2020
Titolario: 02 - Fascicolo:

ORDINANZA n. 170 del 28/05/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. DIVIETO DI ABBANDONO IN AREA PUBBLICA DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO.

IL SINDACO

DATO ATTO:

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

LETTE le numerose disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e succ. aggiornamento con DPCM del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020);
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
- le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale: Dpcm 1 aprile 2020 (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020), Dpcm 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- le varie ordinanze emanate dalla Regione Campania e da questo Ente;

RILEVATO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza sanitaria e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali tra cui l'impiego considerevole di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti in lattice);

RITENUTO:

che occorra evitare che una volta utilizzati tali dispositivi di protezione individuale vengano poi abbandonati e dispersi nell'ambiente, causando contestualmente un rilevante danno ed un



Comune di Eboli

IL SINDACO

potenziale rischio ulteriore per la salute pubblica;

che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare le modalità incivili di abbandono e di smaltimento dei dispositivi di protezione;

VISTI:

il vigente Statuto del Comune di Eboli;

il Decreto-legge n. 19/2020, in particolare l'art.3;

RILEVATA la propria competenza nell'adozione di tale atto, dettata dall'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ATTESO:

che "l'ordinamento riconosce in generale al sindaco un potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Dlgs n.267/2000, espressione di un potere di ordinanza amministrativa extra ordinem, per fronteggiare situazioni di urgente necessità, nei casi in cui risultino insufficienti gli strumenti ordinari" (Cons. St. V, 2713/2015);

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate:

con decorrenza 28 maggio 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca che sia vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per la protezione da COVID-19 in aree pubbliche o aperte al pubblico.

DISPONE

che la violazione della presente Ordinanza è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €300,00 (trecento/00) a €3.000,00 (tremila/00) prevista dall'art. 255, comma 1, del Dlgs.n. 152/2006 (T.U. Ambiente).

STABILISCE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmessa, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza:

- ✓ alla società SARIM Srl (info@pec.sarimambiente.it)
- ✓ al Prefetto di Salerno (prefetto.prefsa@pec.interno.it);
- ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Eboli (tsa31671@pec.carabinieri.it);
- ✓ alla Guardia di Finanza di Eboli (SA1460000p@pec.gdf.it);
- ✓ al Presidente dell'A.T.O. Rifiuti Ambito Salerno (edarifiutisalerno@pec.it);
- ✓ al Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n.1034) o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal DPR n.1199/71.

Il Responsabile Area P.O. Energy Manager
dott. ing. Cosimo POLITO



IL SINDACO
Massimo CARIELLO